



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 137 DEL 20 novembre 2001



A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 17-18 novembre 2001 – Undicesima giornata andata

Atalanta-Venezia 1-0
Fiorentina-Torino 0-0
Juventus-Parma 3-1
Lecce-Bologna 1-0
Milan-Piacenza 0-0
Perugia-Brescia 1-1
Roma-Internazionale 0-0
Udinese-Lazio 1-4
Verona-Chievo Verona 3-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudì, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 10-20 novembre 2001, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 31

1) SERIE A TIM

Gare del 17-18 novembre 2001 – Undicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA`

Ammenda di L. 80.000.000 con diffida : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, poco prima dell'inizio della gara, lanciato tre bengala verso un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari, che dovevano spostarsi per evitare di essere colpiti; per avere ripetuto identica condotta nel corso del primo tempo, con analogo effetto; per avere, al 23° del primo tempo, lanciato un bengala verso lo stesso settore degli spalti occupato dai sostenitori avversari, così determinando un'improvvisa ed incontrollata fuga delle persone in un contesto di conseguente concreto pericolo per l'incolumità pubblica; per avere un suo sostenitore, sempre nel corso del primo tempo, lanciato contro il personale di Polizia, addetto all'ordine pubblico, un pezzo di ferro componente di un estintore; per avere durante l'intervallo colpito al capo con una bottiglietta in plastica piena d'acqua uno spettatore, cagionandogli un momentaneo stordimento; per avere, al 16° del secondo tempo, nuovamente colpito alla testa uno spettatore con una bottiglia in plastica piena d'acqua, rendendo così necessario un intervento medico per la persona colpita; **sanzione irrogata in applicazione dell'art. 11 commi 1 e 3 C.G.S., ed attenuata nella sua entità in considerazione delle documentate iniziative assunte dalla Società per la prevenzione di comportamenti violenti**; recidiva specifica.

Ammenda di L. 15.000.000 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, al 22° del primo tempo, effettuato fitto lancio di monete e bottigliette in plastica parzialmente piene d'acqua all'interno del recinto e del terreno di giuoco, colpendo con una moneta un Assistente ad una spalla senza conseguenze lesive di sorta; recidiva specifica.

Ammenda di L. 12.000.000 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, scambiato con i sostenitori avversari lancio di oggetti; per avere, al 39° del primo tempo, fatto esplodere con fragore un petardo nella zona degli spalti riservata ai sostenitori avversari, senza che ciò determinasse situazione di pericolo per l'incolumità dei presenti; recidiva.

Ammenda di L. 10.000.000 : alla Soc. **PARMA** per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, scambiato con i sostenitori avversari lancio di oggetti; per avere al 39° del primo tempo, in reazione al lancio di un petardo, indirizzato verso la curva occupata dai sostenitori avversari un bengala, senza che ciò determinasse situazione di pericolo per l'incolumità delle persone presenti.

Ammenda di L. 4.000.000 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, al termine della partita fatto esplodere un petardo sul terreno di giuoco; recidiva.

Ammenda di L. 4.000.000 : alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, intonato prolungati cori ingiuriosi nei confronti dell'Arbitro.

Ammenda di L. 2.000.000 : alla Soc. **BRESCIA** a titolo di responsabilità oggettiva per la non tempestiva presentazione della squadra, che determinava il ritardo di alcuni minuti nell'inizio della gara.

Ammenda di L. 2.000.000 : alla Soc. **PERUGIA** a titolo di responsabilità oggettiva per la non tempestiva presentazione della squadra, che determinava il ritardo di alcuni minuti nell'inizio della gara.

Soc. VERONA

Il Giudice Sportivo,

rilevato dal rapporto del collaboratore dell'Ufficio Indagini che:
un gruppo di sostenitori della Soc. Verona intonava, nel primo tempo, alcuni cori caratterizzati da significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario;

altri sostenitori della Società manifestavano nell'immediatezza, con applausi e fischi di disapprovazione, la propria dissociazione da tale condotta razzista;

P.Q.M.

visto l'art. 10 comma 2 C.G.S. dichiara la non punibilità, a titolo di responsabilità oggettiva, della Soc. **Verona**.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

MARASCO Antonio (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione); perchè, al 37° del secondo tempo, scambiava con un avversario manate sul volto, mentre l'azione si stava svolgendo in altra zona del campo.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

CONTICCHIO Alessandro (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); perchè, al 18° del secondo tempo, rivolgeva ad un Assistente una frase ingiuriosa; infrazione rilevata dal medesimo Assistente.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

SAUDATI Luca (Atalanta): perchè, al 37° del secondo tempo, scambiava con un avversario manate sul volto, mentre l'azione si stava svolgendo in altra zona del campo.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALMEYDA Matias (Parma): perchè, al 39° del primo tempo, colpiva da tergo un avversario con un intervento a forbice.

BERTOTTO Valerio (Udinese): per doppia ammonizione: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

COSTACURTA Alessandro (Milan): perchè, al 12° del secondo tempo, colpiva da tergo un avversario con un calcio ad una gamba.

CRISTANTE Filippo (Piacenza): per doppia ammonizione: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

GARGO Mohammed (Udinese): per doppia ammonizione: per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MARAZZINA Massimo (Chievo Verona): perchè, al 15° del secondo tempo, colpiva da tergo un avversario con un calcio ad una gamba.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CANDELA Vincent (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

COLUCCI Leonardo (Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

DABO Ousmane (Atalanta): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

DI BIAGIO Luigi (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

FILIPPINI Emanuele (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

GATTUSO Gennaro Ivan (Milan): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

LUPATELLI Cristiano (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

OLIVE Renato (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PETRUZZI Fabio (Brescia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

SERIC Anthony (Verona): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

SOGLIANO Sean (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

GAUTIERI Carmine (Piacenza).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

CACCIA Nicola (Piacenza)

ZANCHI Marco (Verona).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BARONIO Roberto (Fiorentina)

CAUET Benoit (Torino)

CRUZ Julio Ricardo (Bologna)

DA CONCEICAO Eriberto (Chievo Verona)

DE ASCENTIS Diego (Torino)

FRESI Salvatore (Bologna)

ZANETTI Cristiano (Internazionale).

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

VOLPI Sergio (Piacenza).

SECONDA SANZIONE

BONAZZOLI Emiliano (Parma)

BRIGHI Matteo (Bologna)

CASTELLINI Paolo (Torino)

DJETOU Martin (Parma)

FOGLIO Paolo (Chievo Verona)

GIUNTI Federico (Brescia)
GUARDIOLA Sala Josep (Brescia)
ITALIANO Vincenzo (Verona)
NESTA Alessandro (Lazio)
TACCHINARDI Alessio (Juventus)
ZEBINA Jonathan (Roma).

PRIMA SANZIONE

DAINELLI Dario (Brescia)
FERRARA Ciro (Juventus)
GROSSO Fabio (Perugia)
JUNIOR De Souza Jenilson (Parma)
LIVERANI Fabio (Lazio)
POBORSKY Karel (Lazio)
SARONDO Gonzalo (Internazionale)
ZACCARDO Cristian (Bologna).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

ESPOSITO Massimiliano (Brescia)
GIANNICHEDDA Giuliano (Lazio).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

CIRILLO Bruno (Lecce).

PRIMA SANZIONE

CHIMENTI Antonio (Lecce)
GILARDINO Alberto (Verona)
INZAGHI Simone (Lazio).

c) **ALLENATORI**

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI L. 3.000.000

NOVELLINO Walter (Piacenza): perchè, al 30° del secondo tempo, in segno di dissenso rispetto alla direzione di gara, pronunciava espressioni blasfeme; perchè al 37° del secondo tempo, manifestava platealmente il proprio dissenso rispetto ad una decisione arbitrale entrando sul terreno di giuoco e gesticolando; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI L. 3.000.000

DEL NERI Luigi (Chievo Verona): perchè, per tutto il secondo tempo, sistematicamente manifestava il proprio dissenso rispetto a decisioni arbitrali gesticolando ed urlando frasi di tenore irrispettoso nei confronti del Direttore di gara; infrazione rilevata da un Assistente.

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 30 novembre 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 20 NOVEMBRE 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro